



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Interazioni tra sistema scolastico e progettazione educativa degli Enti Locali

Aldo Ambrogio Garbarini

Interazioni tra sistema scolastico e progettazione educativa degli Enti Locali

Bologna, 27 maggio 2010

Strategia di Lisbona

Nel marzo 2000 il Consiglio europeo decide la cosiddetta “strategia di Lisbona”. L’obiettivo è fare dell’economia europea un concorrente atto a confrontarsi sui mercati globali con colossi come gli Stati Uniti o i paesi di recente industrializzazione. Ciò presuppone che tutti i settori siano aperti alla concorrenza, che sia dato ampio spazio all’innovazione e all’investimento, e che i sistemi scolastici ed educativi siano in grado di rispondere alle esigenze della società dell’informazione

Strategia di Lisbona

La società dei saperi è la chiave per la strategia di Lisbona. Il contributo apportato dall'istruzione e dalla formazione è pertanto fondamentale, in quanto queste ultime costituiscono l'indispensabile fondamento delle competenze e del potenziale creativo

Strategia di Lisbona

Si possono conseguire gli obiettivi di competitività e di crescita economica fissati a Lisbona solo se i giovani che si presentano sul mercato del lavoro dispongono degli strumenti adeguati grazie all'istruzione e alla formazione di qualità in linea con l'evolvere della società.

(sempre) Lisbona



Investire in modo più efficace nell'istruzione e nella formazione porta in genere ad un aumento significativo del prodotto nazionale di un paese e contribuisce al futuro reddito dei discendenti

(sempre) Lisbona

Un'istruzione ed una formazione di migliore livello nonché un migliore accesso ed una maggiore partecipazione non solo consentono a un crescente numero di individui di raggiungere uno sviluppo personale ma contribuiscono anche alla crescita economica sostenibile, alla coesione sociale e alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro.



ancora Lisbona

Aumentando la partecipazione all'istruzione e alla formazione di base e i tassi di completamento degli studi, si avrà un effetto positivo sulla qualità della forza lavoro, si migliorerà l'occupabilità degli individui e si ridurrà quindi la spesa pubblica

ancora Lisbona

Nessuna economia avanzata può sopravvivere senza il costante migliorare delle competenze dei singoli, indipendentemente dalla loro età. L'apprendimento permanente è perciò fondamentale e va incoraggiato in tutti gli Stati membri.

e infine.....

L'educazione nella prima infanzia costituisce la migliore opportunità per sviluppare le capacità relazionali nei bambini, per prepararli ad affrontare il mondo sempre più multiculturale in cui vivono e, soprattutto, per offrire ai bambini più svantaggiati una migliore preparazione alla scuola.



Quindi.....



- Concentrare le riforme e gli investimenti nei settori chiave per la società dei saperi
- Fare dell'apprendimento permanente una realtà
- Costruire uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione

Un concetto europeo

Il concetto di **autonomia** in questi ultimi anni si è intrecciato con il principio della **sussidiarietà**, secondo cui né lo Stato, né alcuna società più grande possono sostituirsi all'iniziativa e alla responsabilità delle persone e delle istituzioni intermedie. In questo senso la sussidiarietà intesa come “verticale” è stata riconosciuta come criterio fondamentale dei rapporti tra pubbliche amministrazioni nel Trattato di Maastricht

Sussidiarietà “orizzontale”

Promozione delle autonomie di carattere sociale, attraverso rapporti tra le istituzioni della pubblica amministrazione e quelle sociali e civili (famiglie, associazioni, fondazioni, ecc.) tali da offrire più spazio di azione e risorse a queste ultime

Sviluppo storico

- 1948 Costituzione
- 1970 Istituzione Regioni
- 1974 Decreti delegati (*oocc, sperimentazione, ecc*)
- 1997 Legge 59 del 15/3/97 Delega per conferimento funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione (federalismo amministrativo a Costituzione invariata)



prevede ripartizione funzioni

- Stato
- Istituzioni Scolastiche
- Autonomie locali (*Regioni e Enti locali*)

- 2001 Legge 3/10/2001 Federalismo solidale

Legge 59/97

Art. 21.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

Legge 59/97

GOVERNO delle AUTONOMIE a Costituzione invariata

LEGGE 59/97 (BASSANINI) HA INTRODOTTO TRE LIVELLI DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ:

- *autonomia funzionale* → scuola e università hanno funzioni di sviluppo strategie educative
- *autonomia di governo locale* → politiche scolastiche e formative
 - ↓
 - programmazione offerta formativa
 - ↓
 - fabbisogno territorio riferimento
- *responsabilità indirizzo governo centrale*

Legge 59/97

GOVERNO DELLE AUTONOMIE

(continuazione)

Legge 59/77 art. 4: Conferimento funzioni a PROVINCE, COMUNI e ENTI LOCALI avviene in base a principio di:

→ **SUSSIDIARIETÀ**: favorire assolvimento funzioni e compiti di **rilevanza sociale**

da parte  famiglie
associazioni
comunità

all' autorità territorialmente e funzionalmente più vicina cittadini

L' autonomia organizzativa

L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale

L'autonomia didattica

L'autonomia didattica è finalizzata al **perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione**, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.


Essa si sostanzia nella **scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento**, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

A tal fine sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

Nell'esercizio della autonomia...

Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, **iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.** Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.

2.1 REGOLAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA (DPR 275/99)



AUTONOMIA SCOLASTICA

AUTONOMIA DIDATTICA

Scuola fornisce risposte educative **differenziate**
in funzione

esigenze territorio

caratteristiche alunni

cognitive

relazionali

socio-affettive

AUTONOMIA DIDATTICA (*continuazione*)

Autonomia didattica si concretizza nella scelta libera e programmata di :

- metodologie didattiche
- strumenti
- tempi



libertà progettuale

AUTONOMIA DIDATTICA
ART. 4 D.P.R. 275/99 (Regolamento)

FLESSIBILITÀ	<ul style="list-style-type: none">● articolazione modulare monte ore annuale disciplina● unità insegnamento NON coincidenti con unità oraria di lezione● unitarietà del gruppo classe● percorsi didattici individualizzati● programmazione percorsi pluridisciplinari
ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none">● recupero● orientamento /riorientamento● rimotivazione
CRITERI	<ul style="list-style-type: none">● valutazione alunni● autovalutazione● riconoscimento crediti scolastici e formativi● recupero debiti

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5 Regolamento

FLESSIBILITÀ
in funzione
esigenze POF

- **calendario scolastico**
- **orario singole discipline**
- **orario settimanale docenti**
- **modalità organizzazione e impiego docenti**

VINCOLI

- rispetto funzioni Regioni
(art. 138 D.Lvo 112/98)**
- non meno 5 giorni di lezione**
- rispetto monte ore annuale
singole discipline e complessivo
curricolo**
- rispetto 200 giorni lezione**

AUTONOMIA RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO Art. 6 Regolamento

**LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE**

SINGOLARMENTE

curano

ASSOCIATE

- la progettazione formazione
- la ricerca valutativa
- la formazione e l'aggiornamento del personale
- l'innovazione metodologica e disciplinare
- la ricerca didattica
- gli scambi di informazione
- l'integrazione fra diversi sistemi formativi

AUTONOMIA SCOLASTICA

AUTONOMIA NORMATIVA

capacità di porre in essere norme vincolanti nel proprio ambito



- a) regolamenti interni
- b) regolamento disciplina alunni (STATUTO STUDENTESSE E STUDENTI della scuola secondaria – DPR 24/6/1998 n. 249)

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

capacità di curare da sé i propri interessi e si articola



- a) **autonomia organizzatoria: capacità di organizzare i servizi amministrativi in maniera strumentale rispetto attività istituzionali**

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA *(continuazione)*

- b) autonomia finanziaria: disponibilità di mezzi finanziari da utilizzare per espletamento proprie attività**
- c) autonomia di gestione: capacità di amministrare propri beni e svolgere attività negoziale necessaria per realizzare proprie finalità**
- d) autonomia contabile e di bilancio**

FONTI NORMATIVE

DECRETI DELEGATI 1974

D.P.R. 275/99 art. 14 Regolamento autonomia

D.I. 44/2001 Regolamento attività finanziaria scuole

CURRICOLI ISTITUZIONI SCOLASTICHE

D.M. 234 del 26/6/2000
Applicazione art. 8 Regolamento

monte ore annuale singole discipline

85% - 80%

quota nazionale

15% - 20%

quota riservata scuole



utilizzata per:

- a) compensazione tra discipline**
- b) introduzione nuove discipline e attività**

PIANO OFFERTA FORMATIVA (POF)

“È il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”

Art. 3 DPR 275/99 *Regolamento*

PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA (POF)

Ha due connotazioni:

- **tecnica** → contenuti pedagogico-didattici
- **politico istituzionale** → finalità da conseguire



bisogni di formazione
espressi dal territorio

POF inteso come piano programmatico di governo
dell'istituzione scolastica che sancisce il contratto
tra scuola e società circostante

POF DETERMINA

ART. 8 comma 2 Regolamento

LA QUOTA
OBBLIGATORIA
DEL CURRICOLO DI
COMPETENZA
DELLA SCUOLA
TENENDO CONTO DELLE

- esigenze formative degli alunni
- necessità di un'azione di continuità
- necessità di un'azione di orientamento
- le attese delle famiglie
- le attese delle comunità locali
- necessità del carattere unitario del sistema istruzione

La novità in ambito di formazione professionale

- Sono conferiti alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato. Spetta alla Conferenza Stato regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
- Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale

La riforma costituzionale

da **SCUOLA dello STATO**

- **monopolio Stato**
- **centralismo**

a **SCUOLA della Repubblica**

assetto policentrico

- ❖ **Stato**
- ❖ **Regioni**
- ❖ **Enti locali**
- ❖ **Scuole statali e paritarie**

sussidiarietà orizzontale e verticale

La riforma costituzionale

La riforma costituzionale si ispira ai principi di:

Sussidiarietà
Differenziazione
Autonomia scolastica

principio dell'autonomia scolastica sancito art. 21 L. 59/97 è riconosciuto costituzionalmente

“La potestà legislativa concorrente delle Regioni deve fare salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche”

(Comma 3 art. 117 Costituzione)

Legge costituzionale 3/2001

Stato: potestà legislativa esclusiva per definizione

Lo STATO assicura l'unitarietà del sistema attraverso

- **norme generali istruzione**
- **determinazione Livelli Essenziali Prestazioni (LEP)**
- **Individuazione dei principi fondamentali su cui si deve basare la legislazione concorrente regionale**

Legge costituzionale 3/2001

(continuazione)

Le Regioni:

- **potestà legislativa esclusiva sull'istruzione e formazione professionale**
- **Potestà legislativa concorrente sull'istruzione**

Parità Scolastica

Il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita

Parità Scolastica

Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia.

Scuole non paritarie

Svolgono un'attività organizzata di insegnamento con:

- Progetto educativo conforme alla Costituzione e all'ordinamento scolastico
- Locali arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti
- Docenti e coordinatore con titoli professionali coerenti agli insegnamenti impartiti e al P.O.F.


Non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia si rivolge a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria. (D.L. 59/2004)



Scuola dell'infanzia



Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria

(art. 2 legge n. 53 del 28 maggio 2003)

Scuole dell'infanzia paritarie

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore

DPR 297/1994

Art. 85

Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica

1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

DPR 297/1994

Art. 96

Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali **l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici** dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine **sono stipulate apposite convenzioni** tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. **Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico** per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, **iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.**

DPR 297/1994

Art. 107

Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione

DPR 297/1994

Scuola Elementare

Art. 159

Oneri a carico dei Comuni

1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria

DPR 297/1994

Scuola Media

Art. 190

Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province

DPR 297/1994

Art. 201

Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i **compiti connessi all'istruzione secondaria superiore**, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale

Decreto Legislativo n. 112/2008

Per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione

Decreto Legislativo n. 112/2008

Art. 138

Deleghe alle regioni

Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Decreto Legislativo n. 112/2008

Art. 139

Trasferimenti alle province ed ai comuni

...sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale

Decreto Legislativo n. 112/2008

(continua)

I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) **educazione degli adulti**;
- b) interventi integrati di **orientamento scolastico e professionale**;
- c) azioni tese a realizzare le **pari opportunità** di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la **continuità in verticale e orizzontale** tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) **interventi perequativi**;
- f) interventi integrati di prevenzione della **dispersione scolastica** e di educazione alla salute.

Legge n. 104/1992

Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza.....anche attraverso:
 - **la programmazione coordinata** dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di **progetti educativi**, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
 - la dotazione alle scuole e alle università di **attrezzature tecniche e di sussidi didattici** nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
 - **eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.**

Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali"

Art. 14.

Progetti individuali per le persone disabili

Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale

Nell'ambito delle risorse disponibili il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Protocollo anno 2000

MENSE SCOLASTICHE

Sono di competenza delle Istituzioni scolastiche:

- la comunicazione giornaliera all'ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità organizzative concordate in sede locale;
- la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio;
- l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze.

L'Ente Locale provvederà alla preparazione e al trasporto alla scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze:

Protocollo anno 2000 (mense)

- a) ricevimento dei pasti;
- b) predisposizione del refettorio;
- c) preparazione dei tavoli per i pasti;
- d) *scodellamento* e distribuzione dei pasti;
- e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
- f) lavaggio e riordino delle stoviglie;
- g) gestione dei rifiuti;

Qualora il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente funzionante nel suo ambito) non fosse interamente svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti esterni, si precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali, di cui alla precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono svolte dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni nel quadro del presente accordo

Protocollo anno 2000

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

- L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.
- Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica.

Protocollo anno 2000

ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA

- L'Istituzione scolastica, nell'ambito dei progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, può organizzare, anche con il concorso di risorse che l'ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza educativa.
- Ove sia l'Ente Locale, nell'ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l'istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l'apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al successivo art.4.

Protocollo anno 2000

ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

In relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza dell'Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l'Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. L'Istituzione Scolastica definisce, nel proprio regolamento, le relative modalità

Protocollo anno 2000

USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Ferme restando la deliberazione degli organi competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell'Ente Locale, l'apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, favorirà lo sviluppo di attività educative, culturali, sociali e civili, promosse anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici accordi tra l'Istituzione scolastica e gli Enti interessati. I relativi oneri saranno posti a carico dell'Ente utilizzatore.
- Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi, sarà regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali
- Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nell'ambito dell'ampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività estive anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali metteranno a disposizione, valutati i progetti presentati.

Protocollo anno 2000

Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, le Istituzioni Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e sarà indicato il numero di unità che sono necessarie per l'effettuazione degli stessi servizi

Sulla sicurezza

La scuola è “un luogo di lavoro” su cui insistono:

- il proprietario dei locali, tenuto a fornire strutture ed impianti a norma e a garantire le manutenzioni
- Il dirigente scolastico come “gestore ed organizzatore di un ambiente idoneo all’apprendimento”.

Le tappe:

- D.M. 21 giugno 1996, n.292, che individua il datore di lavoro nel capo dell’istituzione scolastica;
- D.M. 29 settembre 1998 n.382: Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di educazione e di istruzione ai fini della l.626/94
- C.M.119 del 29 aprile 1999: linee attuative del regolamento
- C.M. 4 maggio 2001 n.979: “Sicurezza nelle scuole: ripartizione finanziamenti”

Dimensionamento ottimale istituzioni scolastiche

DPR 233 del 18/6/1998

Autonomia scolastica e personalità giuridica sono attribuite a istituzioni scolastiche quando raggiungono:

*“dimensione idonea a garantire l’equilibrio ottimale tra
domanda d’istruzione e organizzazione offerta formativa*

Dimensionamento istituzioni scolastiche

art. 3 DPR 233 del 18/6/1998

INDICI

● numero alunni

popolazione **CONSOLIDATA** e **STABILE**
almeno 5 anni



500 – 900 alunni

ECCEZIONI

comuni montani

in diminuzione:

piccole isole

in aumento:

aree alta densità demografica

Dimensionamento (continua)

UNIFICAZIONE

- *orizzontalmente* → **istituti stesso grado e ambito territoriale**
- *verticalmente* → **istituti comprensivi**

perché non raggiungono separatamente dimensione ottimale

(art. 2, comma 6, DPR 233/98)

Sentenza Corte Costituzionale n.200/09

- I criteri di definizione della rete scolastica hanno “una diretta ed immediata incidenza su situazioni legate alle varie realtà territoriali e dunque alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede locale”.
- È stato dunque censurato l’art. 64 del D.L 112/08 che prevedeva la competenza statale in materia di individuazione di criteri, tempi e modalità per il dimensionamento della rete scolastica e delle misure per ridurre i disagi derivanti dalla chiusura o accorpamento di scuole nei piccoli comuni.
- Di conseguenza, è il sistema delle autonomie locali a concordare gli interventi tenendo conto delle diverse situazioni sul territorio nazionale.

Legge 23 del 1996

provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

I comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti

Legge 23 del 1996 (continua)

Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature

Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate

I nidi non sono istruzione

Art.1 legge 6.12.1971 n.1044

“l’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico”



I nidi non sono istruzione


Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

I nidi non sono istruzione

La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

- 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
- 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
- 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
- 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino

I nidi non sono istruzione



art.3 legge 6.12.1971 n.1044

Il Ministero della sanità
verifica lo stato di
attuazione dei piani
annuali degli asili-nido

Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piú confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princípi della Convenzione sui diritti del fanciullo

Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

- a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla **relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali**, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
- b) innovazione e sperimentazione di **servizi socio-educativi per la prima infanzia**;
- c) realizzazione di **servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero**, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- d) realizzazione di azioni positive per la **promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali**, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- e) azioni per il **sostegno economico** ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
 - servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
 - servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi

Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
- misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
- misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione

Ancora sulla 328

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

I soggetti provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle

risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

- a)* coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b)* concertazione e cooperazione tra i diversi livelli

Verso dove? Intesa stato-regioni sul titolo V della Costituzione

Le norme generali sull'istruzione regolano

- definizione, limiti, contenuti ed organi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Ordinamenti scolastici (tipologia e durata dei corsi, monte ore annuo, passaggio tra i diversi ordini di scuola e tra sistema di istruzione e sistema di istruzione e formazione professionale)
- Carriera degli studenti
- Obbligo di istruzione e esami di stato
- Criteri per l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica
- Valutazione del sistema di istruzione
- Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
- Criteri di selezione e reclutamento del personale e delle risorse tra scuole
- Criteri di massima di distribuzione del personale e delle risorse tra scuole

Verso dove? Intesa stato-regioni sul titolo V della Costituzione

I principi fondamentali comprendono i seguenti ambiti:

- Libertà dell'insegnamento
- Sviluppo dell'autonomia scolastica
- Libertà di accesso all'istruzione e alla formazione sul territorio nazionale
- Pari opportunità tra i generi
- Azioni positive per compensare gli svantaggi derivanti da handicap e da diverse origini etniche e culturali
- Diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
- Requisiti minimi per il funzionamento degli istituti scolastici

Verso dove? Intesa stato-regioni sul titolo V della Costituzione

I livelli essenziali delle prestazioni devono essere individuati

- A partire dalla definizione delle prestazioni
- Secondo il criterio della sostenibilità e della esigibilità, che deve essere progressivamente garantita su tutto il territorio nazionale fino al raggiungimento di livelli ottimali
- Con modalità che coinvolgano tutti gli attori della scuola

Verso dove? Intesa stato-regioni sul titolo V della Costituzione

Le regioni si impegnano per la produzione di una propria normazione su:

- Forma, livelli e organismi di governo territoriale
- Programmazione dell'offerta di istruzione e formazione, ivi compresa l'organizzazione della rete scolastica
- Forme di rappresentanza e partecipazione dei diversi soggetti dell'istruzione e formazione professionale
- Interventi di supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Criteri di assegnazione del personale delle scuole
- Rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio
- Servizi a domanda individuale
- Interventi per il diritto allo studio
- Orientamento, continuità didattica, attuazione dell'obbligo scolastico
- Uffici e servizi regionali sul territorio
- Anagrafe degli studenti
- Norme di attuazione dei principi fondamentali
- Modalità e strutture idonee in riferimento alla sentenza corte costituzionale n.13/ 04

Verso dove? Intesa stato-regioni sul titolo V della Costituzione

- Le assegnazioni delle risorse umane, strumentali ed economiche è contestuale alla data di inizio delle funzioni trasferite
- Il personale dirigente, docente e ATA resta alle dipendenze dello Stato, con contratto nazionale di comparto, ma funzionalmente dipendente dalle istituzioni scolastiche autonome e per quanto riguarda la programmazione e la distribuzione territoriale dalle Regioni e dagli enti locali
- Le parti si impegnano a dare attuazione entro la fine dell'anno 2010

Verso dove? La proposta di legge Aprea

- Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali, e dei servizi.
- Gli organi di governo concorrono alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa
- Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione (consiglio di amministrazione e collegio docenti) e compiti di gestione e coordinamento (dirigente scolastico)
- Ogni istituzione scolastica può costituirsi in fondazione

Verso dove? La proposta di legge Aprea

Il consiglio di amministrazione

- Approva il piano dell'offerta formativa
- Approva il programma annuale delle attività
- Delibera il regolamento di istituto
- Nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione

Del consiglio fa parte un rappresentante dell'ente "tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola"

Verso dove? La proposta di legge Aprea

- In sede di conferenza unificata Stato – Regioni sono individuati mobilità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali nell'ambito del sistema educativo e di istruzione e formazione ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
- Ogni singola regione attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate sulla base del criterio della “quota capitaria” individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità ed eccellenza.

Verso dove? Il federalismo fiscale

- Ai sensi della Legge n.42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), tra i servizi considerati ai fini del riparto dei fondi e per il finanziamento integrale “sulla base del fabbisogno standard”

Sono considerate

- Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica (per i comuni)
- Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica (per le province)

Verso dove? La carta delle autonomie locali

All'art.2

tra le funzioni fondamentali dei Comuni

- l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado

All'art.3

tra le funzioni fondamentali delle Province

- la programmazione, l'organizzazione e la gestione sei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado
- la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale